

“Le zone franche in Abruzzo e nell’Area del Mediterraneo”¹

Le Zone Franche Urbane (ZFU) sono aree infra-comunali di dimensione minima prestabilita dove si concentrano programmi di defiscalizzazione per la creazione di piccole e micro imprese. Obiettivo prioritario delle ZFU è favorire lo sviluppo economico e sociale di quartieri ed aree urbane caratterizzate da disagio sociale, economico e occupazionale, e con potenzialità di sviluppo inesprese. Per il finanziamento gli interventi ed agevolazioni delle zone franche urbane, la legge finanziaria 2007 (L. 296/2006, art.1 comma 340 e successivi) ha istituito un Fondo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, che risulta confermato dalla legge finanziaria 2008 (L. 244/2008, commi 561, 562 e 563) definendo in maggiore dettaglio le agevolazioni fiscali e previdenziali che, in ogni caso, troveranno la loro precisazione particolareggiata in un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che, per quanto è dato sapere, non è ancora intervenuto. In Abruzzo sono state individuate due Zone franche: Pescara e L’Aquila. Esse hanno presupposti differenti ma finalità simili. Interessante è il confronto tra queste due individuazioni ed i modelli delle “free zone” dell’Area del Mediterraneo ed in particolare del Nordafrica.

Quadro di riferimento della normativa prevista per la creazione delle Zone franche urbane (ZFU)

Le Zone Franche Urbane (ZFU) sono aree infra-comunali di dimensione minima prestabilita dove si concentrano programmi di defiscalizzazione per la creazione di piccole e micro imprese. Obiettivo prioritario delle ZFU è favorire lo sviluppo economico e sociale di quartieri ed aree urbane caratterizzate da disagio sociale, economico e occupazionale, e con potenzialità di sviluppo inesprese. Per il finanziamento gli interventi ed agevolazioni delle zone franche urbane, la legge finanziaria 2007 (L. 296/2006, art.1 comma 340 e successivi) ha istituito un Fondo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, che risulta confermato dalla legge finanziaria 2008 (L. 244/2008, commi 561, 562 e 563) definendo in maggiore dettaglio le agevolazioni fiscali e previdenziali che, in ogni caso, troveranno la loro precisazione particolareggiata in un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che, per quanto è dato sapere, non è ancora intervenuto.

Le disposizioni delle predette leggi prevedono che:

- 1) al fine di contrastare i fenomeni di disagio sociale negli spazi urbani e favorire l’integrazione sociale e culturale delle popolazioni abitanti in circoscrizioni o quartieri delle città caratterizzati da degrado urbano e sociale, sono istituite le zone franche urbane con un numero di abitanti non superiore a 30 mila;
- 2) con il Fondo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 sono finanziabili i programmi d’intervento alle piccole e microimprese (così individuate dalla raccomandazione 2003/361/Ce della Commissione del 6.5.03: le prime sono quelle con un organico inferiore a 50 persone e fatturato o totale di bilancio annuale non superiore a 10 milioni di euro, mentre le seconde sono quelle con organico inferiore a 10 persone e fatturato o totale di bilancio annuale non superiore a 2 milioni di euro).

¹ Intervento effettuato nel Convegno tenutosi a Pescara nell’ambito del FORUMED – Forum del Mediterraneo del 27 giugno 2009 dal titolo: «POLITICHE DI COOPERAZIONE, MODELLI DI SVILUPPO E OPPORTUNITÀ NELL’AREA DEL MEDITERRANEO».

E' stabilito che in favore di dette imprese che iniziano nel periodo compreso tra il primo gennaio 2008 ed il 31 dicembre 2012 una nuova attività economica nelle zone franche urbane, sono riconosciute le seguenti agevolazioni:

- a) esenzione dalle imposte sui redditi per i primi cinque periodi d'imposta. Per i periodi d'imposta successivi, l'esenzione è limitata, per i primi cinque al 60%, per il sesto ed il settimo al 40% e per l'ottavo ed il nono al 20%. L'esenzione in parola spetta fino a concorrenza dell'importo di euro 100.000 del reddito derivante dall'attività svolta nella zona franca, maggiorato, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al primo gennaio 2009 e per ciascun periodo d'imposta, di un importo pari ad euro 5000, ragguagliato ad anno, per ogni nuovo assunto a tempo indeterminato, residente all'interno del sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca urbana;
- b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive per i primi cinque periodi d'imposta, fino a concorrenza di euro 3000, per ciascun periodo d'imposta, del valore della produzione netta;
- c) esenzione dall'ICI, a decorrere dall'anno 2008 e fino all'anno 2012, per i soli immobili siti nelle zone franche urbane delle stesse imprese posseduti ed utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche;
- d) esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente per i primi cinque anni di attività, nei limiti di un massimale di retribuzione definito con decreto del Ministro del Lavoro, solo in caso di contratti a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata non inferiore a 12 mesi ed a condizione che almeno il 30% degli occupati risieda nel sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca urbana. Per gli anni successivi l'esonero è limitato per i primi cinque al 60%, per il sesto e settimo al 40% e per l'ottavo e nono al 20%. L'esonero de quo spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono attività all'interno della zona franca urbana.

In ordine a quanto sopra, è opportuno precisare che:

- alle piccole e micro imprese che hanno avviato la propria attività in una zona franca urbana antecedentemente al primo gennaio 2008, le agevolazioni di cui sopra si applicano nel rispetto della regola de minimis, che consente gli aiuti alle imprese in una misura complessiva massima pari a 200 mila euro nell'arco di un triennio;
- sono in ogni caso escluse dal regime agevolativo le imprese operanti nei settori della costruzione di automobili, della costruzione navale, della fabbricazione di fibre tessili artificiali o sintetiche, della siderurgia e del trasporto su strada;
- spetta al Ministro dell'Economia e Finanze determinare con apposito decreto le condizioni, i limiti e le modalità di applicazione delle esenzioni fiscali di cui sopra;
- compete al CIPE, su proposta del Ministro Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro del Lavoro, a provvedere alla definizione dei criteri per l'allocazione delle risorse e per l'individuazione e selezione delle zone franche urbane, sulla base di parametri socio economici rappresentativi dei fenomeni di degrado urbano e sociale, nonché successivamente, su proposta del Ministro Sviluppo economico alla perimetrazione delle singole zone franche urbane ed alla concessione del finanziamento in favore dei programmi d'intervento;
- resta ferma l'efficacia delle disposizioni esposte, ai sensi dell'art. 88, paragrafo 3, del Trattato della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

Si sottolinea che le norme illustrate pongono al centro del dispositivo relativo all'individuazione delle zone franche urbane le Amministrazioni comunali, poiché le stesse sono chiamate ad individuare le zone franche urbane, elaborare le proposte progettuali, definire le modalità di gestione e programmare eventuali investimenti complementari da attivare sul medesimo territorio per massimizzare gli effetti complessivi degli interventi. Nel rispetto di detta indicazione, le Amministrazioni comunali, seguendo le linee guida fissate dal Ministero Sviluppo Economico con la circolare del 26 giugno 2008,

coordinate dalle rispettive Regioni, hanno approntato le proposte per le zone franche urbane, che sono state rimesse al suddetto Dicastero, ove un apposito Gruppo Tecnico Dipartimentale, completata il 30 settembre 2008 l'istruttoria delle proposte progettuali dei Comuni e delle Relazioni tecniche delle Regioni, ha predisposto una specifica Relazione Tecnica Dipartimentale in cui sono stati sintetizzati il metodo e gli esiti del processo analitico con la descrizione di corrispondente proposta d'individuazione delle zone franche urbane che il Ministero Sviluppo Economico deve sottoporre all'attenzione del CIPE per le determinazioni di competenza.

Allo stato ed in riferimento alle informazioni disponibili, ai fini della concreta operatività delle disposizioni sulle zone franche urbane, compresa quella del Comune di Pescara, mancano i seguenti provvedimenti, la cui adozione viene data per prossima:

1) Ministero dell'Economia e delle Finanze: decreto su limiti, modalità e condizioni delle esenzioni fiscali in Zona Franca Urbana, ai sensi dell'art. 1 comma 341-quater della L. n. 296/2006, introdotto dall'art. 2 comma 562 della L. n. 244/2007;

2) Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale: decreto su limiti di massimale di retribuzione entro cui applicare l'esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente previsto dall'art. 1 comma 341 lett. d) della L. n. 296/2006, come sostituito dall'art. 2 comma 562 della L. n. 244/2007;

3) Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le politiche di sviluppo – Nucleo di valutazione e verifica: proposta tecnica per il sistema di monitoraggio e la valutazione del dispositivo, secondo quanto previsto dal Gruppo Tecnico istituito presso il Mise-Dps al paragrafo 12 della Relazione sulla proposta di individuazione delle Zone Franche Urbane del 30 settembre 2008, tutto ai fini dell'attuazione dell'art. 1, comma 343, della L. n. 296/2006;

4) Cipe: delibera recante individuazione e perimetrazione delle Zone Franche Urbane e allocazione delle risorse, ai sensi dell'art. 1 comma 342 della L. n. 296/2006, come sostituito dall'art. 2 comma 563 della L. n. 244/2007, e della delibera n. 5/2008 dello stesso Cipe (avvenuto ma non pubblicato sul sito del CIPE);

5) Commissione Europea: autorizzazione delle misure e del dispositivo ex art. 88 paragrafo 3 del Trattato istitutivo della Comunità Europea, ai sensi dell'art. 1 comma 342 della L. n. 296/2006, come sostituito dall'art. 2 comma 563 della L. n. 244/2007.

Il CIPE con deliberazione dell'8 maggio 2009² ha finalmente approvato l'elenco delle 22 Zone Franche Urbane (ZFU) proposto dal Ministero dello Sviluppo Economico.

Si tratta della Delibera di individuazione e di allocazione delle risorse (pari a 50 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2008 e 2009) alle 22 Zone Franche Urbane per agevolazioni fiscali e previdenziali a favore di nuovi insediamenti produttivi.

L'elenco delle 22 "zone franche urbane", selezionate in base ad una serie di indicatori di disagio socioeconomico sono: Taranto, Lecce e Andria in Puglia; Matera in Basilicata; Catania, Gela, Erice in Sicilia; Crotona, Rossano e Lamezia Terme in Calabria; Napoli, Torre Annunziata e Mondragone in Campania; Campobasso in Molise; Cagliari, Quartu Sant'Elena e Iglesias in Sardegna; Velletri e Sora in Lazio; Pescara in Abruzzo; Massa Carrara in Toscana e Ventimiglia in Liguria.

Ecco nel dettaglio come vengono allocate le risorse per ognuna delle aree proposte e individuate dai Comuni e approvate da Regioni e Ministero dello Sviluppo Economico:

² Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 159 dell'11 luglio 2009.

Catania 3.676.925,39
Torre Annunziata 2.673.662,39
Napoli 3.233.564,40
Taranto 3.100.070,74
Cagliari 2.144.996,30
Gela 2.860.818,76
Mondragone 1.981.667,65
Andria 2.452.634,40
Crotona 2.429.491,73
Erice 1.899.383,68
Iglesias 1.914.710,97
Quartu Sant'Elena 2.541.986,28
Rossano 1.935.269,72
Lecce 1.951.045,80
Lamezia Terme 2.381.038,84
Campobasso 1.582.060,52
Velletri 1.914.503,31
Sora 1.450.596,02
Pescara 2.145.952,59
Ventimiglia 1.294.680,97
Massa-Carrara 2.604.060,28
Matera 1.830.879,26.

Gli adempimenti che sono ancora da espletare risultano essere i seguenti:

Al Ministero dell'Economia e delle Finanze: decreto su limiti, modalità e condizioni delle esenzioni fiscali in Zona Franca Urbana (ai sensi dell'art. 1 comma 341 quater della L. n. 296/2006, introdotto dall'art. 2 comma 562 della L. n. 244/2007, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della disposizione) ;

Al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale: decreto su limiti di massimale di retribuzione entro cui applicare l'esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente (previsto dall'art. 1 comma 341 lett. d) della L. n. 296/2006, come sostituito dall'art. 2 comma 562 della L. n. 244/2007, ai sensi dello stesso);

Al Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le politiche di sviluppo – Nucleo di valutazione e verifica: proposta tecnica per il sistema di monitoraggio ;

Alla Commissione Europea: autorizzazione delle misure (ovvero del dispositivo ex art. 88 par. 3 del Trattato istitutivo della Comunità Europea, ai sensi dell'art. 1 comma 342 della L. n. 296/2006, come sostituito dall'art. 2 comma 563 della L. n. 244/2007).

L'ultimo tassello “pesante” che ancora manca per le assegnazioni dei fondi alle singole ZFU è la notifica all'Unione Europea che dovrà poi pronunciare sulla compatibilità di questo regime di fiscalità di vantaggio con le norme sulla tutela della concorrenza. Le agevolazioni previste per le imprese che si localizzano nelle zone franche, dovrebbero essere operative entro i prossimi mesi.

La Zona franca de L'Aquila

Il dibattito sull'istituzione di una o più aree di esenzione fiscale, come strumento agevolativo della ripresa economica delle zone danneggiate dal sisma in Abruzzo del 6 aprile 2009, è in una fase di ampio contraddittorio. Si è parlato, non senza fraintendimenti e imprecisioni, di provvedimenti ad hoc; di esenzioni per 5 anni e altre volte per 10 e altre ancora per 4; di estensione delle agevolazioni già previste per le Zone Franche Urbane istituite dalla Legge Finanziaria 2007 ma pure di modifica dei

parametri di individuazione delle stesse ZFU per farvi rientrare i territori abruzzesi, anche quelli non urbani; di zone franche nella sola Città de L'Aquila, ricompresa in tutto o in parte, ma talvolta di una o più zone franche, individuate come urbane a prescindere dalla localizzazione, da istituire in corrispondenza o all'interno della Provincia e oltre, zone montane comprese. E così via. Alcune ipotesi sono state recepite nei testi di numerosi e differenti ordini del giorno ed emendamenti al disegno di legge S. 1534 di conversione del D.L. n. 39/2009, cosiddetto "decreto Abruzzo", che non prevedeva nel testo predisposto dal Governo alcuna ipotesi di zona o zone franche.

All'incertezza hanno contribuito la prudenza del Commissario Danuta Hubner, prima, e dello stesso Presidente Barroso, poi, che hanno sottolineato più o meno esplicitamente come l'Unione Europea, pur aperta a ogni valutazione se e quando giungerà alla Commissione la proposta italiana, intenda rispondere all'emergenza innanzitutto con strumenti e fondi già a disposizione e senza alterare la concorrenza tra Regioni, e alcune dichiarazioni su una zona franca comunque diversa dalla Zona Franca Urbana propriamente detta, mentre però il testo normativo che si stava delineando in Aula al Senato, tra emendamenti accolti, respinti e ritirati, andava proprio in questa ultima direzione.

Le Zone Franche nel "Decreto Abruzzo"

Il 21 maggio 2009, infatti, l'Assemblea del Senato approvava il disegno di legge n. 1534, che il 25 maggio 2009 è stato trasmesso alla Camera dei Deputati (assegnato con il n. 2468 alla Commissione Ambiente) con alcune rilevanti modificazioni. Tra queste ultime, è da segnalare l'introduzione all'art. 10 dei commi 1 bis, 1 ter, 1 quater e 1 quinquies, frutto dell'approvazione di due emendamenti (10.900 già approvato dalla Commissione in sede referente ed emendato e 10.900/1 del Relatore, che modifica il primo). Una analisi del testo, in attesa della conversione definitiva, può senz'altro contribuire, al di là delle dichiarazioni e di un certo abuso di definizioni, a conoscere quale tipologia di "zone franche" sarà in effetti possibile individuare in Abruzzo secondo il testo ad oggi approvato (che siano "urbane" o meno, non è particolare di poco conto, atteso che alla denominazione corrisponde una disciplina specifica), in quali ambiti territoriali, a vantaggio di quali imprese, con quali esenzioni, secondo quali parametri di selezione e, tra l'altro, con quali effetti sul dispositivo generale sulle Zone Franche Urbane in vigore, in fase di attuazione in 22 aree urbane già selezionate. Secondo gli emendamenti approvati: il CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e sentita la Regione Abruzzo, provvede all'individuazione ed alla perimetrazione di Zone Franche Urbane ai sensi dell'articolo 1, commi da 340-343 della L. n. 296/2006, Legge Finanziaria 2007, e successive modifiche (disposizioni che si applicano per intero, così come dispone il secondo periodo del comma 1 bis), nell'ambito dei territori comunali della provincia dell'Aquila e di quelli già identificati con decreto del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 (ovvero i territori comunali interessati "dagli eventi sismici che hanno colpito la regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009, che hanno risentito di un'intensità MCS uguale o superiore al sesto grado", elencati nello stesso decreto); la selezione avverrà in base a parametri fisici e socio-economici rappresentativi dei fenomeni di degrado urbano e sociale "e degli effetti provocati dal sisma sul tessuto economico e produttivo"; al finanziamento e per il periodo di vigenza degli incentivi (dunque non più solo per il 2009, come previsto dall'emendamento 10.900 approvato in Commissione) provvederà un apposito Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (quindi non più il Fondo già previsto in Legge Finanziaria 2007 per le Zone Franche Urbane e istituito nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico), con una dotazione di 45 milioni euro, che costituisce tetto di spesa massima (non è specificato se annuale); i commi 1 ter e 1 quater prevedono l'applicazione, in alternativa all'istituzione delle Zone Franche Urbane, di un regime fiscale di incentivazione in materia di imposte sui redditi, Iva, imposta di registro e imposte sui finanziamenti collegati alla ricostruzione; il comma 1-quinquies, infine, specifica che entrambe le misure, per avere efficacia, devono ottenere la preventiva autorizzazione comunitaria.

Le uniche "zone franche" previste dal disegno di legge di conversione del "decreto Abruzzo", allo stato dei lavori parlamentari, non sembrano configurarsi come "zone franche ad hoc" ma come Zone Franche Urbane a pieno titolo, diverse da quelle istituite dalla Legge Finanziaria 2007, e successive modifiche, solo per alcuni dettagli tecnici e per la considerazione degli effetti del sisma ai fini della selezione. Il comma 1-bis dell'art. 10, per come approvato dall'Assemblea del Senato, dispone infatti

l'individuazione, ad opera del CIPE (considerati anche gli "effetti provocati dal sisma sul tessuto economico e produttivo", su proposta del Mise e sentita la Regione Abruzzo), di "zone franche urbane ai sensi dell'articolo 1, commi da 340 a 343, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni"; secondo lo stesso comma 1 bis "alle aree, così individuate, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 340 a 343, della predetta legge n. 296 del 2006": sembra quindi che si possa affermare, testo alla mano, che le Zone Franche Urbane di cui al "decreto Abruzzo", modificato e in corso di conversione, sono previste a vantaggio di "circoscrizioni o quartieri delle città" (art. 1, comma 340, della Legge Finanziaria 2007, richiamato appunto dal comma 1 bis dell'art. 10 del "decreto Abruzzo").

Quanto detto sembrerebbe trovare conferma nel fatto che l'individuazione sarà "nell'ambito dei territori comunali della provincia di L'Aquila e di quelli di cui all'articolo 1 del presente decreto" (ancora al citato comma 1 bis): le Zone Franche Urbane potranno quindi essere individuate non in corrispondenza di interi territori sovra-comunali, provinciali o comunali, ma solo "nell'ambito", si riporta testualmente, di questi ultimi. Tutto ciò, prosegue il primo periodo del comma 1 bis, "in deroga al requisito demografico" contemplato dall'art. 1, commi da 340 a 343, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche, ovvero il limite massimo di 30.000 abitanti per Zona Franca Urbana (sancito al comma 340): le Zone Franche Urbane "abruzzesi", cioè, a differenza di quelle istituite dalla Legge Finanziaria 2007, potranno contare più di 30.000 abitanti. Ora, se è vero che le Zone Franche Urbane, ad una interpretazione rigorosa del testo ("nell'ambito"), potranno riguardare solo quartieri o circoscrizioni di Comuni siti in Provincia de L'Aquila e inclusi nell'elenco di cui al decreto del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009, l'unico Comune tra questi che potrà avvantaggiarsi della deroga è quello de L'Aquila, che al Censimento 2001 conta circa 68000 residenti.

Si pone indubbiamente il problema dei "parametri fisici e socio-economici rappresentativi dei fenomeni di degrado urbano e sociale" in base ai quali dovrebbe avvenire la selezione, della fonte statistica e dei tempi della raccolta dei dati che, al di là di quanto valutabile ad occhio nudo, qualifichino e quantifichino tali fenomeni di degenerazione economica, urbana e sociale e la connessione di questi con l'evento calamitoso del terremoto.

L'Aquila, inoltre, quand'anche avesse presentato una proposta progettuale, non sarebbe stata ammessa tra le 22 Zone Franche Urbane "ordinarie" in quanto recante un tasso di disoccupazione inferiore, sì, a quello nazionale, ma secondo la fonte Istat Indagine sulla forza lavoro 2005, come da provvedimenti attuativi ai sensi del comma 342 dell'art. 1 della L. n. 296/2006 e successive modifiche: sarà arduo compito del CIPE, quindi, individuare parametri e criteri secondo una fonte aggiornata e ugualmente attendibile sulla situazione a seguito del sisma e a poche settimane dallo stesso. Non si dimentichi che è proprio nella motivazione della proposta, formalizzata in dati statistici trasparenti e obiettivi che rivelino la necessità e l'utilità dell'intervento (che non a caso, per le 22 Zone Franche Urbane ex L. n. 296/2006 e successive modifiche, è ritenuto sperimentale), che deve individuarsi l'elemento decisivo ai fini dell'approvazione comunitaria, soprattutto in virtù delle posizioni assunte dai rappresentanti dell'Unione Europea in visita in Abruzzo e più ancora alla luce degli ulteriori interventi attuati e da attuare e della possibilità di adottare strumenti e misure già in vigore. E' lecito presumere, per favorire l'autorizzazione comunitaria nel rispetto della concorrenza tra Regioni, che rimarranno esclusi quei "territori comunali" non urbani, prima di tutto, e che non abbiano subito effetti "sul tessuto economico e produttivo" (le esenzioni avvantaggiano le imprese, non le famiglie, o almeno non direttamente) e nei quali il sisma abbia procurato, per esempio, danni materiali (insufficienti a motivare nuove agevolazioni fiscali e contributive in Zona Franca Urbana e semmai possibile oggetto di misure già in vigore) ma non generato fenomeni di degrado sociale e urbano (nel caso delle ZFU "ordinarie", a titolo esemplificativo: disoccupazione, bassa scolarizzazione, microcriminalità, etc).

Stante il richiamo al comma 341 dell'art. 1 della Legge Finanziaria 2007 e successive modifiche, a usufruire delle esenzioni saranno solo le piccole e le micro imprese (dunque non le medie, come da più parti annunciato) "come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003": è piccola impresa quella il cui organico sia inferiore a 50 persone e il cui fatturato o il totale del bilancio annuale non superi 10 milioni di euro; è micro impresa quella il cui organico sia inferiore a 10 persone e il cui fatturato o il totale di bilancio annuale non superi 2 milioni di euro. Ai sensi del comma 341 ter dell'art. 1 della L. n. 296/2006, anch'esso richiamato dal "decreto Abruzzo", sono comunque escluse dal regime agevolativo le imprese operanti nei settori della costruzione di

automobili, della costruzione navale, della fabbricazione di fibre tessili artificiali o sintetiche, della siderurgia e del trasporto su strada.

Quali agevolazioni e per quanto tempo, imprese nuove e imprese esistenti al 6 aprile 2009, le modifiche al dispositivo ZFU

Anche la durata e la tipologia di agevolazioni fiscali e contributive, così come i limiti per le imprese esistenti, sono già definite, ancora grazie al richiamo al comma 341 e al comma 341 bis dell'art. 1 della Legge Finanziaria 2007 e successive modifiche. Secondo il comma 1 bis dell'art. 10 del "decreto Abruzzo", però, "il termine del 1° gennaio 2008 stabilito dai commi 341 e 341 bis dell'articolo 1 della predetta legge n. 296 del 2006 si intende sostituito dal termine del 6 aprile 2009 e l'espressione "a decorrere dall'anno 2008" di cui alla lettera c) del citato comma 341 si intende sostituita dall'espressione "a decorrere dall'anno 2009".

La modifica, si legge in un Dossier del Servizio Studi Dipartimento Ambiente della Camera dei Deputati, ha il fine "di adeguare la disciplina contenuta nella richiamata legge finanziaria 2007 alle imprese ubicate nelle zone colpite dal sisma". Certamente logico e sensato è che il termine iniziale per l'installazione di nuove imprese ai fini delle esenzioni, nel caso abruzzese, sia da individuarsi alla data del sisma; qualche dubbio in termini di coerenza e opportunità può invece generare il fatto che tale obiettivo venga perseguito con una modifica del testo normativo delle Zone Franche Urbane "ordinarie", la cui disciplina è solo richiamata, e in effetti non adeguata, dal "decreto Abruzzo". In ogni caso, ai sensi dell'art. 1, comma 341, della L. n. 296/2006 modificato, le piccole e micro imprese "che iniziano, nel periodo compreso tra il 6 aprile 2009 e il 31 dicembre 2012, una nuova attività economica nelle zone franche urbane" potrebbero beneficiare di:

a) esenzione totale dalle imposte sui redditi per i primi cinque periodi di imposta e esenzione limitata, nei successivi periodi, per i primi cinque al 60 per cento, per il sesto e settimo al 40 per cento e per l'ottavo e nono al 20 per cento; fino a concorrenza dell'importo di euro 100.000 del reddito derivante dall'attività svolta nella zona franca urbana, maggiorato, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2009 e per ciascun periodo di imposta, di un importo pari a euro 5.000, ragguagliato ad anno, per ogni nuovo assunto a tempo indeterminato, residente all'interno del sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca urbana;

b) esenzione dall'Irap, per i primi cinque periodi di imposta, fino a concorrenza di euro 300.000, per ciascun periodo di imposta, del valore della produzione netta;

c) esenzione dall'Ici, a decorrere dall'anno 2009 e fino all'anno 2012, per i soli immobili siti nelle zone franche urbane dalle stesse imprese posseduti ed utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche;

d) esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, per i primi cinque anni di attività, nei limiti di un massimale di retribuzione definito con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, solo in caso di contratti a tempo indeterminato, o a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi, e a condizione che almeno il 30 per cento degli occupati risieda nel sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca urbana. Per gli anni successivi l'esonero è limitato per i primi cinque al 60 per cento, per il sesto e settimo al 40 per cento e per l'ottavo e nono al 20 per cento. L'esonero dal versamento dei contributi spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca urbana. Ai sensi del comma 341 bis dell'art. 1 della Legge Finanziaria 2007 e successive modifiche (e come ancora modificato dal disegno di legge di conversione del "decreto Abruzzo" approvato dal Senato), le imprese già esistenti (cioè "che hanno avviato la propria attività in una zona franca urbana antecedentemente al 6 aprile 2009") fruirebbero invece delle agevolazioni nel rispetto del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti "de minimis" (limite di 200.000 euro in 36 mesi).

L'analisi della norma proposta non può non indurre a qualche riflessione tecnica e neutrale sulla piena applicabilità e sull'intensità/estensione dell'efficacia nel caso abruzzese, che richiede interventi celeri nell'emergenza per la ricostruzione del pre-esistente in aree vaste solo in parte urbane e con varia vocazione e demografia, di uno strumento per sua genesi e per suo spirito (ma soprattutto per dettato normativo) destinato alla ripresa sociale, economica, culturale, urbanistica di quartieri e circoscrizioni degradate delle Città, che necessitano di nuova impresa e nuova occupazione ma anche di progetti di

riqualificazione dell'esistente. Ciò significa individuare aree con potenzialità di sviluppo e ripresa, di nascita e rinascita di micro e piccole imprese, a seconda della vocazione o dei settori storicamente favoriti da questa forma di fiscalità di vantaggio mirata, con quel che ne consegue sotto il profilo della localizzazione tra centri e periferie urbane e dell'articolato rapporto con l'opera di pianificazione in corso, oltremodo difficile nella situazione in cui versa soprattutto L'Aquila, che vedrà inevitabilmente sconvolti gli assetti e gli equilibri urbani. E' probabile che la scelta sia stata dettata dal favore della Commissione Europea, a certe condizioni, nei riguardi del modello ZFU di derivazione francese e che a tal fine si intenda adattare la disciplina prevista in Legge Finanziaria 2007 e successive modifiche, includendo nel contempo nella previsione del "decreto Abruzzo" quei requisiti che rendono le ZFU ammissibili (per esempio i parametri oggettivi socio-economici e demografici). Ma se il problema dei criteri e dei parametri di individuazione e perimetrazione nel caso particolare e dei tempi dell'iter attuativo può essere superato dall'azione positiva del Cipe, emerge d'altro canto la necessità di reperire, elaborare e porre in relazione tra loro dati statistici aggiornati e rivelatori del disagio socio-economico come generato dal sisma e dell'utilità/potenzialità di uno strumento quale il sistema di agevolazioni in Zona Franca Urbana infra-comunale nella situazione creatasi in Abruzzo a causa del terremoto. In altre parole, il rischio è che, alla comprensibile ricerca del consenso comunitario su una formula di successo (in Italia, al momento, solo mediatico e politico), si pervenga ad una soluzione di compromesso tra strumenti esistenti e auspicati, misure per lo sviluppo e misure per la ricostruzione, con finalità e principi diversi, magari compatibili e sovrapponibili allo scopo prioritario della ricostruzione, ma con risultati non in linea con le attese, tutt'altro che univoche, delle stesse istituzioni proponenti e nemmeno tanto scontati al vaglio della Commissione Europea. V'è da chiedersi poi, a proposito delle sostituzioni nel testo della Legge Finanziaria 2007, se non fosse più semplice, piuttosto che dar vita a interferenze tra i due dispositivi con modifiche di termini e rinvii, prevedere l'applicazione delle medesime agevolazioni alle aree abruzzesi ma con termini diversi. Sullo sfondo, la prudenza delle autorità comunitarie giunte a L'Aquila e, più in generale, il rigore dell'Unione Europea in materia di fiscalità di vantaggio, di tutela della concorrenza, di uso degli strumenti di aiuto e sostegno in vigore.

Forse consapevole di questi aspetti problematici, il Legislatore propone ai commi 1-ter e 1-quater dell'art. 10 del D.L. n. 39/2009 un regime fiscale alternativo di incentivazione.

Al termine del processo di individuazione delle ZFU ammesse a finanziamento, infatti, sarà necessario procedere alla notifica formale della Commissione europea, includendo la lista e la descrizione delle caratteristiche sociodemografiche delle aree, nonché il dispositivo di dettaglio delle agevolazioni.

Solo l'autorizzazione comunitaria finale consente, dunque, l'effettiva entrata in vigore dei benefici previsti.

Zone franche ed opportunità di sviluppo del territorio: l'esperienza dei Paesi del Mediterraneo

La costituzione di una Zona economica franca può essere una rilevante opportunità per lo sviluppo del territorio. I sistemi locali devono attrezzarsi per favorire la propria internazionalizzazione anche e soprattutto attraverso una maggiore integrazione e collaborazione dei sistemi locali di altri paesi e altri continenti. La zona franca costituisce uno strumento importante per il governo dell'economia. Non si può pensare che l'istituto della zona franca sia l'elemento risolutivo dello stato di crisi di un territorio; si può però ragionevolmente sostenere che costituisce uno strumento rilevante. Si tratta infatti di uno strumento di politica economica particolarmente duttile che può essere piegato alle particolari necessità del territorio oggetto delle agevolazioni fiscali, sociali e finanziarie. Le principali caratteristiche degli istituti franchi, localizzati in tutti i continenti, vengono solitamente, e scolasticamente, raggruppate in tre distinte categorie.

Nella prima rientrano quegli istituti volti a favorire la facilitazione dei consumi: si cerca in questo modo di migliorare le condizioni di vita di determinate popolazioni nonché di incentivare i flussi turistici in quelle aree.

Nella seconda, invece, rientrano quegli istituti che mirano a incrementare lo sviluppo dei traffici e del commercio internazionale. A volte svolgono la funzione di transito e spedizione delle merci; altre volte quella di sviluppo delle vendite e di scambi commerciali con il resto del mondo. Nella terza, infine, rientrano quegli istituti che mirano a favorire l'insediamento e la permanente localizzazione di imprese in determinate zone: è, questo, un modo di incentivare lo sviluppo economico di regioni particolarmente depresse.

Ebbene, pare che dall'analisi comparata di questi istituti, documentata in numerosi studi, emerga un dato incontestabile: gli Stati che vi hanno fatto ricorso con un uso razionale e appropriato ne hanno tratto vantaggi tanto economici quanto sociali.

Le zone franche, all'interno dell'Unione Europea, devono essere previamente autorizzate dalla Commissione Europea e devono avere agevolazioni aventi le seguenti caratteristiche:

- limite temporale;
- limite territoriale.

In merito al primo presupposto devono avere una durata limitata nel tempo (normalmente sono decennali) e la scadenza deve essere certa e definita nel provvedimento di richiesta e quindi di autorizzazione.

Per ciò che concerne il secondo presupposto devono riguardare un territorio specifico, in definitiva un'area o più aree delimitate di una regione geografica ovvero un'entità astratta ma comunque localizzata in un determinato contesto territoriale.

L'attivazione delle ZFU può rappresentare un'occasione per compiere un salto di qualità nelle politiche di incentivazione. Sarebbe quindi opportuno che non andasse sprecata, visto che le nuove disposizioni legislative rappresentano una novità nel panorama degli aiuti alle aree depresse. Poco però sappiamo sul buon esito di tali iniziative, nonostante il numero cospicuo di simili interventi in Europa. In Francia, infatti, le "Zones Franches Urbaine" sono ottantacinque, di cui quarantaquattro partite nel 1997 e quarantuno attivate nel 2003.

La loro esperienza ha rappresentato un esempio per il governo italiano. Che sembra abbia confidato proprio in un disegno di regole simile a quello previsto olttralpe per ottenere l'esito positivo del vaglio della Commissione europea. Ma sulle Zfu francesi si sa molto poco, con relative incognite sui risultati e sugli effetti ottenuti.

Pur tuttavia si può essere ottimisti in considerazione anche degli esempi statunitensi. L'esperienza americana, infatti, è ancora più ricca e comprende le cosiddette "Empowerment zones", in cui gli incentivi fiscali si coordinano con politiche sociali in senso stretto (servizi sociali, creazione di infrastrutture pubbliche).

In Europa abbiamo diverse zone franche autorizzate e che operano in regime temporaneo all'interno dell'Unione Europea.

Nell'ambito dei Paesi dell'area del Mediterraneo rilevano numerose esperienze nella costituzione di zone franche (free tax zone).

Quasi tutti gli Stati del Nordafrica contano sulle aree economiche speciali per accelerare l'integrazione con l'economia internazionale. La concorrenza nell'attrarre gli investimenti esteri si concentra sulle free zones

Esaminiamo alcune delle diverse ipotesi di free tax zone individuate dai diversi Paesi che si affacciano sul Mediterraneo.

Turchia

La Turchia, Paese giovane, dinamico e con una mentalità aperta al progresso, con una popolazione di 70 milioni di abitanti, si pone oggi come porta di accesso all'intera regione Euro-Asiatica. Nel corso degli ultimi quindici anni ha avuto uno sviluppo prepotente, specie in taluni settori manifatturieri e del terziario, trasformandosi in un Paese aperto al commercio internazionale e sempre più vicino ai modelli occidentali.

Lo sviluppo, tuttavia, è proseguito "a macchia di leopardo", nel senso che, accanto a Regioni interne, rimaste in uno stato di più o meno profonda depressione e con ampie fasce della popolazione con un tenore di vita al di sotto della soglia di sussistenza, altre Regioni si sono più facilmente aperte alla modernizzazione ed allo sviluppo degli scambi con il resto del mondo. In queste Regioni, grazie non solo agli interventi delle Autorità centrali e periferiche, ma anche allo spirito di iniziativa

dell'imprenditoria locale, sono sorte nuove industrie e sono state gettate le basi per creare un "humus" più favorevole per gli investitori stranieri.

Si riporta di seguito una breve elencazione di tali **Regioni Speciali** e relativi settori merceologici trainanti:

- **Adana** (a circa 90 Km. dal Porto di Mersin, dotata di aeroporto internazionale): insediamenti industriali nei seguenti settori: tessile, mobili, serramenti, attrezzature per telecomunicazioni, materiali da costruzione, pietre naturali.
- **Adapazari** (sulla strada per Istanbul ed Ankara). Settori prioritari: tutti, con particolare riguardo per trasporti, alimentari, tessili.
- **Zona franca dell'Egeo** (in prossimità dei principali porti del Paese e di 5 aeroporti, tra i quali quello di Smirne). Settori: beni di investimento di tutti i generi.
- **Bursa** (dotata di ottime infrastrutture e ben collegata ad Istanbul). Settori prioritari: tessile, trasporti, articoli di metallo, alimentari, manifatturieri in genere.
- **Canakkale** (facilmente raggiungibile per strada e via mare). Settori prioritari: prodotti alimentari, agricoltura, allevamento del bestiame, pesca.
- **Eskisehir** (entro il 2008 entreranno in funzione treni TAV per collegamenti veloci con Ankara ed Istanbul). Settori trainanti: industria siderurgica, chimica, plastica, trasformazione del legno.
- **Gaziantep** (dotata di Zona Franca). Settori: macchinari per la lavorazione dei metalli, tessile, alimentari, plastica, chimica.
- **Istanbul** interessante per qualsiasi settore, ad eccezione dell'agricoltura ed allevamento. Dispone di Zona Franca.
- **Izmir** gli investimenti sono per lo più concentrati in 2 Zone Franche ove è stato costruito anche un Parco Tecnologico. Settori di interesse: praticamente tutti.
- **Kocaeli (Izmit)** vicina ad Istanbul e Bursa, nonché ad un ponte che collega l'Europa con l'Asia. Settori prioritari: tessile/abbigliamento/pelletteria, alimentari, legname. Dotata di 2 Zone Franche.
- **Kaiseri** area industriale, provvista di Zona Franca, di circa 47 milioni di metriquadri. Interessante per qualsiasi tipo di insediamento.
- **Konia** centro di snodo del traffico, via gomma e ferroviario, con l'Est Europa.
- **Manisa** sulla strada Izmir- Bursa- Istanbul
- **Mersin** centro portuale utilizzato per il commercio con i Paesi del Medio oriente. Interessante per qualsiasi tipo di insediamento, compreso quello agricolo.

Egitto

La Legge n. 8 del 1997 è senza dubbio lo strumento normativo più moderno in favore degli investimenti e stabilisce le seguenti garanzie ed incentivi:

- i progetti possono essere esclusivamente di proprietà di stranieri;
- vi sono garanzie contro nazionalizzazione ed esproprio;
- i prodotti non sono soggetti al controllo dei prezzi;
- le imprese possono rimpatriare i loro capitali e i profitti;
- la maggioranza dei membri dei consigli di amministrazione può essere straniera;
- libertà nell'assunzione del personale;
- i salari degli esperti stranieri che lavorano nei progetti sono esenti da tassazione se la loro permanenza in Egitto non supera l'anno;
- sono previste inoltre diverse misure di esenzione fiscale, che variano per estensione a seconda del tipo di progetto e della localizzazione dello stesso. L'esenzione di 5 anni (a partire dalla fondazione) dall'imposta sul reddito di società, ad esempio, si estende a 10 anni se il progetto è realizzato in una delle nuove *aree industriali* o in una delle nuove *comunità urbane*. Esenzioni di 20 anni sono previste per i progetti svolti nelle aree *remote* (Kharga, Baris, Farafra, Siwa, East Owaynat, Toshka);
- i macchinari e le attrezzature importate sono soggetti ad un dazio ad aliquota fissa al 5% (non variabile tra il 5 e il 40);
- esenzione per tre anni dall'imposta di bollo, da spese notarili e di registrazione.

Il progetto Know How Egitto mira al trasferimento di tecnologia da una società italiana ad una egiziana, e nella fattispecie si tratta di un contratto misto finalizzato alla cessione di un pacchetto tecnologico, che comprende: brevetto (trademark), know how, assistenza tecnica, formazione, componenti e marchio.

La durata iniziale del contratto è di cinque anni, con possibilità alla scadenza di individuare una forma di acquisizione di quote capitale della società egiziana.

Entro il 2010 verrà istituita una specifica zona franca commerciale tra Egitto ed Unione Europea (North West Suez Economic Zone).

Tunisia

A sud della capitale Tunisi, tra Hammamet e Sousse, lo Stato Tunisino ha concesso alla società DIET la proprietà di un'area di più di due milioni di metri quadrati, sulla quale è stata realizzata la nuova **ZONA INDUSTRIALE DI ENFIDHA**.

L'area è a disposizione delle aziende che vogliono investire creando le proprie filiali di produzione, usufruendo così dei numerosi vantaggi economici e fiscali che il paese offre. I terreni sono urbanizzati e disponibili per la vendita, e sono già stati realizzati i primi fabbricati.

Sulla base del marcato interesse manifestato da molte realtà imprenditoriali alla creazione di un Distretto Industriale in cui insediarsi (anche sulla scorta di analoghe esperienze condotte nelle zone depresse italiane e nei paesi dell'est europeo), è stato ideato un ambizioso progetto finalizzato alla creazione di un Parco Industriale in Tunisia.

Il Governo Tunisino, intendendo incentivare l'iniziativa, ha acconsentito a destinare al progetto un'estesa area da industrializzare a Enfidha, lungo l'autostrada Tunisi - Sousse e la ferrovia Tunisi - Sfax.

Il Ministero della Cooperazione Internazionale e dell'Investimento Estero si è attivato affinché venisse individuata e messa a disposizione l'area di circa due milioni di metri quadrati. La finalità del progetto è quella di realizzare un distretto industriale orientato all'insediamento di aziende internazionali operanti in particolare nei settori della produzione di stampi, della lavorazione della plastica, dei componenti elettronici, dell'agro-industria, dell'agro-meccanica e della meccanica leggera, ma non solo. All'insediamento sono assicurati tutti i più moderni servizi necessari alle attività industriali (banche, servizi di interpretariato, uffici, spedizionieri, doganali, ambulatori, attività di ristorazione, ricettività e tempo libero) nella convinzione che l'iniziativa congiunta aumenti il successo delle singole iniziative aziendali.

Marocco

Tangeri è la cittadina del Marocco in cui più si respira la dimensione internazionale anche negli affari, si trova in prossimità dello stretto di Gibilterra, a soli 15 km a Sud dell'Europa, e, con l'istituzione di una zona di libero scambio, ambisce ad essere il centro di attrazione degli investimenti esteri finalizzati alla delocalizzazione. Nella competizione tra Stati nordafricani per attirare investimenti esteri il Marocco può schierare la zona di libero scambio di Tangeri (TGZ Tanger free zone) che ospita 350 società con investimenti superiori a 500 milioni di euro.

Ma andiamo ad esaminare nel dettaglio i vantaggi offerti dal Governo.

Innanzitutto all'interno dell'area sono state previste due zone: la zona franca (bonded zone) e la zona logistica (logistic zone), la prima è una zona recintata sorvegliata ininterrottamente nella quale si può avviare la propria attività imprenditoriale, infatti sono presenti rete elettrica pubblica, terreni di diverse estensioni (dai 500 ai 20.000 mq), uffici già arredati da locare, capannoni, centri di stoccaggio di materiali e prodotti etc.; la seconda zona è in sostanza un'area di transito con tutta una serie di strutture a servizio della zona industriale: vi è una società per il trasporto stradale con centinaia di camion, banche, hotel, posta etc. Per alcuni settori, il Governo del Marocco, finanzia, attraverso il

fondo Hassam II, anche fino al 100% dell'investimento, l'acquisto di una porzione di terreno o la costruzione di un'unità produttiva. I benefici e gli incentivi offerti nella zona sono i seguenti:

- esenzione sui dazi doganali
- esenzione sulle tasse sulle importazioni, esenzione sulle tasse sulle esportazioni; esenzione sulle tasse di registrazione per la costituzione di società;
- esenzione sulle licenze di attività per 15 anni; esenzione delle tasse urbane per 15 anni;
- esenzione sulle tasse sulle società per 5 anni con una riduzione per il periodo successivo dell'8,75%;
- esenzione Iva sui beni provenienti dall'estero;
- esenzione sulle tasse per i non residenti sui capital gain.

Le attività autorizzate per quanto riguarda l'industria sono i seguenti (anche se non esistono vere e proprie limitazioni per tipologia di attività): industrie di trasformazione dei prodotti agricoli, industria tessile e di lavorazione della pelle, industrie per la lavorazione dell'acciaio; industrie del settore elettronico e high-tech; industrie chimiche. Per quanto riguarda l'area logistica si possono svolgere le seguenti attività: agenzie immobiliari; attività di deposito e stoccaggio; servizi di sicurezza; servizi IT; servizi import-export; servizi finanziari, logistici, postali etc.

Conclusioni

Come si è visto le numerose esperienze dei Paesi dell'area del Mediterraneo ed in particolare del Nordafrica nella previsione e costituzione di zone franche induce a ritenere che la creazione di una zona franca possa costituire un'opportunità rilevante per il territorio.

Ci saranno ovviamente da superare gli ostacoli comunitari. Si dovranno poi ottenere le autorizzazioni in ambito comunitario al fine derogare al principio generale dell'incompatibilità ai sensi dell'art. 87, lettera b), paragrafo 3, del Trattato istitutivo della CEE, sugli aiuti di Stato.

Un rilevante passo avanti è stato fatto di recente da Bruxelles sulla fiscalità di vantaggio. La Commissione per gli Affari economici e monetari del Parlamento europeo, durante il voto sulla riforma degli aiuti di Stato 2005-2009, ha approvato un emendamento che consente "per periodi transitori e non superiori a cinque anni anche la fiscalità di vantaggio"³.

Si potrebbero creare attività a rilevante valore aggiunto, dove è premiata la tecnologia moderna, più avanzata, anche nella logistica⁴.

I benefici fiscali in tale ottica trovano piena giustificazione, secondo l'indirizzo indicato a più riprese dalla Commissione Europea, in fattispecie simili, in quanto si riscontrano per l'area in questione tutti quei fattori di svantaggio che caratterizzano le aree più svantaggiate. Da quanto sopra esposto può dedursi che la costituzione delle Zone Franche può offrire interessantissime prospettive di investimento: si tratta di una zona a bassa fiscalità facente parte dell'Unione Europea e formalmente approvata dagli organi di governo comunitario, in un'ottica di sostegno dello sviluppo di regioni periferiche caratterizzate dalla presenza di condizioni socio-economiche svantaggiate rispetto ad altri territori dell'Europa continentale.

L'attività di gestione della zona franca può produrre uno sviluppo delle infrastrutture e delle attività economiche a dir poco sorprendente, garantendo enormi benefici alla popolazione locale e alle società disposte ad effettuare investimenti in loco. L'appartenenza all'Unione Europea assicura il rispetto degli standard progressivamente stabiliti, nell'ambito delle attività economico-produttive, dalle direttive e dai regolamenti comunitari, mentre l'appartenenza alla Repubblica Italiana offre la possibilità di beneficiare dell'applicazione delle convenzioni internazionali da essa stipulate.

Luca Del Federico

Dottore commercialista in Pescara - Roma

³ Una scelta che si rende opportuna per "un approccio più efficiente alla concessione degli aiuti regionali, concentrato sugli investimenti nelle infrastrutture e sugli aiuti nelle regioni meno sviluppate della UE".

⁴ Uno degli otto settori prioritari evidenziati dalla Commissione europea è quello della "creazione di infrastrutture moderne nel settore dei trasporti, dell'energia, etc."